

20



ricorso di primo grado, che vedevano in realtà la società appellante, totalmente vincitore delle proprie pretese, dovendo ritenersi non provata la corretta notificazione degli atti impugnati.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l'ADER si costituiva tempestivamente in giudizio, con memoria difensiva depositata telematicamente il 26.11.2021 contestando il ricorso e facendo proprie le conclusioni del primo giudice. Al riguardo l'ADER evidenziava che l'allora ricorrente aveva ottenuto ragione soltanto all'esito della valutazione in ordine alla prescrizione, avendo inizialmente omesso di versare quanto dovuto agli uffici, che non aveva contestato. Concludeva in conformità, con il favore delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio l'INPS con memoria depositata il 26.11.2021 che eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai contestati vizi formali del titolo; contestava nel merito il ricorso atteso che le cartelle sottese all'estratto di ruolo impugnato erano state tutte ritualmente notificate e proponeva appello incidentale sia in relazione alla prescrizione sia in punto di spese di lite nei confronti di entrambe le parti.

Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 10.1.2023 mediante lettura del dispositivo.

- 2 -

Con un articolato motivo di appello la società ai Balestrari srl chiede la riforma della sentenza sul capo delle spese di lite, deducendo al riguardo: il tribunale non ha correttamente valutato la circostanza sostanziale che lo vedeva totalmente vincitore né ha richiamato l'eventuale ricorrenza delle "gravi ragioni" previste dall'art.92, II comma, nuova formulazione.

L'appello è infondato.

Per quanto appena detto, l'oggetto della presente controversia è la verifica della sussistenza della soccombenza virtuale dei convenuti o di ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio. Il tribunale, invero, nel dare atto dell'intervenuta prescrizione ha evidenziato che l'appellante non aveva versato, come era suo onere le somme pretese dall'INPS che aveva già conosciuto all'atto della notifica della cartella di pagamento n. 097 2009 0100358011 quale atto presupposto dell'estratto di ruolo impugnato con il ricorso di primo grado.

L'appellante in subordine censura la statuizione del giudice che ha ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento di cui si chiede la nullità precisando che la stessa era stata inviata ad altra società, la Nilo Immobiliare, soggetto diverso dalla società appellante, mediante consegna al portiere dello stabile non autorizzato alla ricezione e senza il necessario invio della raccomandata al contribuente a cura dell'ufficiale giudiziario che avrebbe dovuto dare atto del tentativo di notifica svolto.

Le doglianze non sono fondate.

Quanto alla doglianza relativa alla infruttuosa comunicazione inviata alla società Nilo immobiliare 2000, che sarebbe una società estranea all'odierna appellante, la stessa risulta generica e in ogni caso superata alla luce delle difese svolte sin dal giudizio di primo grado dall'ADER che ha evidenziato come dalla visura camerale prodotta in atti risulti che l'odierna appellante ha unicamente mutato denominazione, prima appunto conosciuta come Nilo Immobiliare 2000.

La notificazione inoltre risulta correttamente compiuta in data 2.6.2009 a cura del concessionario che in virtù di quanto previsto dall'art.26 del DPR n.602/1973 mediante l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento con consegna del plico al destinatario

Quanto alla contestazione in punto di prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento di notifica, va richiamato il recente arresto di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n.32441/2018, secondo cui è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata



atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex [art. 140 c.p.c.](#), può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica. La raccomandata informativa deve soltanto essere spedita con ricevuta di ritorno, ma il perfezionamento della notifica non implica la necessaria consegna del plico al destinatario, che potrebbe renderla impossibile per propria iniziativa.

La documentazione allegata in atti e conosciuta dall'appellante dimostra l'avvenuta notificazione in data 2.6.2009 (all.ti 1 e 2 del fascicolo ADER di primo grado) a cura del concessionario ex art.26 con invio della raccomandata al destinatario e consegna al portiere dello stabile della società, che non può che definirsi corretta.

Ne consegue, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo anche in virtù di quanto da ultimo disposto dalla Cassazione a SSUU n. 26283 del 6 settembre 2022, che decidendo su una questione analoga, hanno affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.

In particolare, è stato precisato che con la sentenza n. 19704/15, le sezioni unite, prendendo le mosse dall'"indiscutibile recettività" dell'atto tributario, in virtù della quale "il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento", avevano fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione, e in funzione di tale interesse, consistente nella necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori, che era stata riconosciuta l'ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo.

Invero, si è dato atto che il principio della tutela immediata affermato dalla precedente sentenza delle sezioni unite con la sentenza n.19704/2015, è da ritenersi superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza dell'ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava; non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (v. Cass., sez. un., n. 4135/19). Nonché conseguentemente, non assume rilievo in tal caso la sollevata (e ritenuta) eccezione di prescrizione del credito preteso, in quanto proprio prima ancora di tale verifica, si impone la valutazione circa l'ammissibilità del ricorso.

In questo ambito, le sezioni unite hanno precisato che l'intervento normativo di cui l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, non ha natura di norma di interpretazione autentica, né ha valore retroattivo: alla stessa è stata riconosciuta la funzione di condizione dell'azione, avendo il legislatore inteso specificare quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, incide sull'interesse ad agire.

È su tale profilo della specificazione dell'interesse ad agire, quindi, che la norma ha inciso, e la stessa si estende fino al momento della decisione, sicché la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.

Era, dunque, onere dell'appellante allegare e specificare, ove volesse coltivare anche tale profilo di censura, di trovarsi in una delle circostanze, espressamente regolate dal legislatore, che concretizzano, secondo la specificazione compiuta dal legislatore, la effettiva esistenza del proprio interesse ad agire; cioè dimostrando che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti



pubblici, di cui al D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Del resto a tal fine egli era stato espressamente invitato da questa Corte a provvedere, allegando la relativa documentazione, ovviamente se esistente.

Ne consegue che il ricorso sarebbe oggi inammissibile e non potrebbe dare luogo al “recupero” della soccombenza in danno dei convenuti, così come è stato di fatto richiesto dall'odierno appellante al fine di ottenere la riforma della pronuncia in punto di spese.

Va quindi confermata la disposta compensazione delle spese di lite.

Va per converso accolto il motivo di appello incidentale dell'INPS che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.

Per gli analoghi motivi già esposti infatti l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.

L'art.92, Il comma, nella sua attuale formulazione (applicabile *ratione temporis* alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, consente di compensare le spese, integralmente o parzialmente, in considerazione dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che vanno individuate e valutate con riferimento alla fattispecie concreta anche con riferimento alla parziale soccombenza reciproca (ossia della pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti), rinvenibile in presenza del solo parziale accoglimento della domanda articolata in più capi o del parziale accoglimento dal punto di vista quantitativo dell'unica domanda proposta (vistosa sproporzione tra quanto richiesto e quanto liquidato): in termini si vedano, tra le altre, Cass. civ., sez. 1, ordinanza n. 10113 del 24/04/2018; Id., sez. 3, ordinanza n. 20888 del 22/08/2018; Id., sez. 3, ordinanza n. 1268 del 21/01/2020; Id., sez. 6-3, ordinanza n. 26043 del 17.11.2020; nonché da altre ragioni valutate concretamente dal giudice. Orbene nel caso di specie va escluso che l'appellante, allora ricorrente potesse considerarsi vittorioso.

Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'INPS quale parte appellata e appellante incidentale giova premettere che secondo il consolidato e oramai risalente orientamento giurisprudenziale (Cass.n.708/2016; Cass.12.5.2008 n.1167; Cass. 11.11.2014 n.23984) nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale notificata dal concessionario della gestione del servizio di riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente all'istituto della previdenza quale titolare della relativa potestà sanzionatoria. Per contro, l'eventuale domanda di opposizione, attinente a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio per la riscossione, deve, invece intendersi come mera *denuntiatio litis*, che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un *litisconsorzio* necessario. Diversamente, il concessionario è legittimato passivo, oltre che *litisconsorte* necessario, nel caso in cui si deduca un vizio di notificazione degli atti nel giudizio di opposizione promosso dal contribuente, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ENTE, che ha provveduto a inserire la sanzione nei ruoli trasmessi (in termini cfr.Cass. 21.5.2013, n.12385; Cass. 20.11.2007. n.24154). Pertanto, nei giudizi promossi per far valere la prescrizione del credito contributivo, occorre citare sia il concessionario sia l'ente impositore, sussistendo *litisconsorzio* necessario.

Sulla scorta di tali rilievi va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS e in punto di spese, va ritenuta congrua la disposta compensazione attesa l'individuazione delle gravi



ed eccezionali ragioni cui fa riferimento in via generale l'art.92 II comma cpc che vanno individuate nella suddetta comunanza di interessi tra l'INPS e l'ADER per il recupero delle contribuzioni e nell'incertezza, nel merito, circa lo stato della giurisprudenza in punto di impugnabilità dell'estratto di ruolo, autonomamente, che come visto soltanto recentemente è stato ulteriormente chiarito con l'intervento delle Sezioni unite di settembre 2022, sopra citato.

In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione (applicabile *ratione temporis* alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, in del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti sopra evidenziate.

Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo – e altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e, più di recente, Cass. civ., sez. lav., n. 25386/2016; in argomento si veda anche, da ultimo, Cass. civ., S.U., n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 437 c.p.c., così provvede:

- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e dichiara l'inammissibilità dell'originaria opposizione;
- compensa le spese del giudizio,
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi nei confronti dell'appellante principale per il versamento, da parte dello stesso, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto nel caso di impugnazione totalmente respinta.

Roma, lì 10.1.2023

Il consigliere estensore

Olga Pirone

Il presidente
Donatella Casablanca

